

SERATE LOMBARDE

*Ottava videoconferenza*

DISCORSI SUL DIRITTO PENALE

Bruzzesi Adriano

Cavallo Giacomo

GIORNALI: UN TITOLO INCOMPLETO

*Ottobre 2020*



*T. Questa sera ci siamo collegati in ritardo, sono le 22,45, mi auguro che la discussione non sia troppo lunga, perché domani ho un impegno che richiede una levataccia.*

*B. Sono d'accordo con te, anch'io ho i miei impegni e devo alzarmi presto. Ti garantisco che, per quanto mi riguarda, a mezzanotte io avrò finito.*

*T. Ti racconto cosa mi è capitato ed ha destato la mia curiosità. Stavo mettendo in ordine la cantina e, avvolti in giornali ho recuperato alcuni oggetti di mio interesse. Lo sguardo mi è caduto su un titolo a caratteri cubitali che era solo in parte leggibile:*

***HA BRUCIATO VIVO IL SUO AVVERSARIO. E' STATO ASSOLTO DALL'ACCUSA DI OMICIDIO ...***

*Il titolo probabilmente proseguiva, ma non mi è stato possibile leggerlo in quanto uno strappo faceva capire che ne mancava una parte.*

*Mi sono incuriosito ed ho letto l'articolo. Si trattava di due soggetti, un certo Procopio, ed un certo Mevio, che risultavano in contrasto per una questione ereditaria. La reciproca antipatia era accentuata dall'essere, al momento dei fatti, entrambi in situazione di difficoltà economiche. Nell'articolo venivano riportate tutte le dichiarazioni dei familiari: gli uni esecravano il verdetto con espressioni talmente forti che non mi sembra necessario riferirtele; gli altri sostenevano la completa innocenza del Signor Mevio. Il resoconto della sentenza mancava, come altre parti del foglio e dalla pagina in mano mia non veniva accennato al testo del verdetto dei giudici. Probabilmente la sentenza era nella parte del foglio non presente a causa di una vistosa lacerazione.*

*B. Molto interessante. Per caso hai rintracciato altre pagine di giornale che descrivessero i fatti con più abbondanza di particolari? Almeno è possibile sapere come Procopio è stato ucciso.*

*T. In effetti, incuriosito mi sono messo a togliere l'imballo a tutti gli oggetti che risultavano avvolti in giornali. Un lavoraccio. Ho così trovato una sequenza di pubblicazioni che riguardavano il fatto e che facevano la cronaca dei dissapori, anche se con ampie lacune a causa di lacerazioni. Ho comunque appurato che Procopio è stato trovato nel bagagliaio di una macchina a cui era stato dato fuoco. Se il titolo dell'articolo è veritiero, com'è possibile che i giudici lo abbiano assolto?*

*B. Mevio gli ha gettato addosso del liquido infiammabile e poi ha acceso il classico fiammifero o l'accendino? Il fatto è stato commesso in un luogo e poi il corpo portato in un altro dove è stato fatto trovare? Ritengo che dai frammenti di giornale a tue mani manchino elementi essenziali a cui fare riferimento. I giudici sono esseri umani come*

tutti gli altri, possono anche sbagliare, ma ritengo che il titolo del giornale sia assolutamente incompleto.

*T. In mancanza di dettagli, ma in possesso dei soli fatti che ti ho prospettato, come pensi di ricostruire quanto potrebbe essere accaduto, basandoti solo sul considerare il titolo come veritiero e non mancante di una parte?*

B. Se il titolo del giornale fosse veritiero e supponendo che sia ritenuto completo, si prospetterebbe la seguente ipotesi:

Mevio è innocente per non aver commesso il fatto, o la sua assoluzione viene come conseguenza della formula dubitativa “*dell’insufficienza di prove*”. Le reazioni dei familiari di Procopio, pur se comprensibili, non sarebbero da condividere. Per l’insufficienza di prove, nemmeno quelle dei parenti di Mevio dovrebbero essere apprezzate.

*T. Se il titolo del giornale non fosse completo, come vedresti la situazione e cosa ne penseresti?*

B. Rispondo in modo estremamente sintetico:

Mevio non ha ucciso Procopio, ma ha consumato nei suoi confronti un altro reato. In tal caso l’assoluzione per omicidio sarebbe giustificata e perfettamente secondo giustizia. In questo caso si confermerebbero i dubbi sulla completezza della documentazione in tuo possesso.

Adesso vediamo come potrei immaginare l’accaduto in presenza della consumazione di altro reato diverso dall’omicidio. **Pongo a base del mio ragionamento che Mevio avesse intenzione di uccidere il rivale.**

*T. È possibile che Mevio si sia fatto aiutare da qualcuno? In tal caso come si fa a sapere chi dei due o anche dei tre ha commesso l’omicidio?*

B. La tua supposizione è più che valida. Per mettere un corpo inerte nel bagagliaio di una macchina bisogna faticare un bel po’. Ti faccio notare che non hai fornito elementi circa la struttura fisica dei due, il che mi fa pensare che la robustezza dell’uno e dell’altro fossero equivalenti, per cui svilupperei il caso senza concorrenti nel reato.

*T. Ripeto. Allora a chi verrebbe imputato l’omicidio se i soggetti agenti fossero stati più di uno? Noi questa informazione non la conosciamo.*

B. Senza concorrenti nel reato vuol dire “*senza la partecipazione di altri soggetti*”. Sarei quindi propenso a concentrarmi sulla posizione di Mevio come unico agente. Abbiamo appurato che c’è stata sentenza di assoluzione, per il reato di omicidio volontario, passata in giudicato quindi dobbiamo accettare che non sia lui l’omicida. Dobbiamo.....

*T. Bei discorsi, ma quel signore carbonizzato trovato nell'auto non si è mica suicidato?*

B. Non interrompere, lasciami finire di esprimere il concetto. Dobbiamo appurare se il Procopio è stato ucciso prima che l'auto venisse incendiata, o se era ancora vivo al momento in cui l'automezzo è stato dato alle fiamme.

*T. Sono informazioni che non conosciamo, come facciamo a considerare corretto l'operato dei giudici?*

B. Per ipotesi consideriamo la sentenza motivata dalla formula dubitativa “*per insufficienza di prove*”. Sappiamo che per la famosa **regola d'oro**, di cui abbiamo già parlato in precedenti discussioni, in mancanza della certezza della colpevolezza il giudice assolve.

Immaginiamo, esclusivamente a titolo didattico, che il Procopio fosse già morto per mano di Mevio al momento del suo inserimento nel bagagliaio dell'auto. Mevio avrebbe dovuto sapere che stava predisponendosi a distruggere un cadavere, oltre ad aver commesso un omicidio. Bisogna valutare se è incorso nel disposto degli articoli 575<sup>1</sup>, 410<sup>2</sup> 411 c.p.<sup>3</sup> 412 c.p.<sup>4</sup>

*T. Facendo il ragionamento relativo alla formula dubitativa, ed escludendone il favor rei, e dando per scontato che, **in linea teorica**, Mevio possa essere l'omicida, certamente avrà consumato il reato previsto dall'articolo 575 c.p. Ma per gli altri articoli del codice penale che hai appena citato puoi indicare la differenza?*

B. Per vilipendio di cadavere si intende il disprezzo mediante intervento sul cadavere o su parti di esso. Ricordo che in base all'attuale legislazione l'evento morte si considera avvenuto quando non si riscontrano più funzioni dell'encefalo.

*T. Con l'occultamento non si interviene comunque sul cadavere?*

---

<sup>1</sup> Art 575 c.p. Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno

<sup>2</sup> Art. 410 c.p. Vilipendio di cadavere.

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

<sup>3</sup> Art. 411 c.p. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911

<sup>4</sup> Art. 412 c.p. Occultamento di cadavere.

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

B. Attenzione. In diritto ad ogni parola si vuol far corrispondere un significato preciso. Per occultamento si intende il nascondere un cadavere, che potrà comunque essere ritrovato. Il tempo necessario al ritrovamento potrebbe essere molto lungo o addirittura il rinvenimento potrebbe non essere mai effettuato. Indipendentemente dall'esito positivo o negativo delle ricerche o dalla scarsa o nulla collaborazione di colui che ha realizzato questa fattispecie di reato, l'occultamento si considera un "*nascondimento temporaneo*"

*T. Allora il nostro caso rientrerebbe nell'articolo 411 c.p. che prevede la distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.*

B. Certamente, ma dobbiamo fare una distinzione. Se come già accennato consideriamo Mevio come omicida, quindi consapevole di avere ucciso e di trovarsi davanti ad un cadavere, il dar fuoco all'auto contenente Procopio nel bagagliaio consumerà il reato di cui al 411 c.p. L'elemento soggettivo è certamente il dolo, in quanto l'agente si prefigge la distruzione del corpo o almeno lo scopo di renderlo irriconoscibile. Comunque è opportuno fare una distinzione.....

*T. Vuoi fare una distinzione. Che tipo di distinzione? Mi pare che non ci sia molto da distinguere, siamo in presenza di un omicidio con distruzione di cadavere.*

B. Vedo che ti stai infervorando, ma una distinzione è possibile.

Ipotizza che Mevio, invece di colpire Procopio in un luogo diverso e poi trasportarlo nell'auto, lo metta prima nel bagagliaio e poi, per ucciderlo, gli dia due sprangate che lo tramortiscono, ma non lo uccidono. Mevio pensa di averlo ucciso. Senza fare alcun accertamento al riguardo e per liberarsi del cadavere dà fuoco all'autovettura. La vittima muore non per le percosse ricevute ma a causa dell'incendio.

Al momento delle percosse la volontà di Mevio era quella di uccidere, ma non ha consumato un omicidio perché il suo rivale è sopravvissuto. Mevio non può quindi essere perseguito per omicidio **volontario di cui al 575 c.p.** La morte è avvenuta per il calore ed i fumi tossici sprigionati dall'incendio della vettura.

*T. Non fare il sofisticato. Causare la morte mediante un incendio, direi che è un omicidio, senza tanti giri di parole.*

B. Quello che sto per dirti ti stupirà, ma nell'ipotesi prospettata Mevio non può essere accusato di omicidio **volontario**. La vittima era viva quando è stata messa nel bagagliaio ed è stata colpita, solo dopo il posizionamento. Anche dopo le sprangate Procopio era ancora vivo. Mevio è incorso nell'errore di crederlo morto ed ha tentato di distruggere il corpo mediante il fuoco. Il fatto non può essere qualificato come "omicidio" volontario, perché non si può voler uccidere una persona che si ritiene già morta. Dovrà avere altra qualificazione eventualmente in concorso di reati.

*T. Non mi dire che Mevio non può essere incriminato per omicidio. Non ci credo assolutamente.*

B. Mevio può essere accusato di tentato omicidio. Ha consumato il reato previsto dall'articolo 56 c.p.<sup>5</sup> che prevede una pena inferiore rispetto a quella della condotta di cui al 575 c.p.. Pena inferiore, a condizione che il collegio giudicante non applichi il concorso reale con altri reati “Dell'ulteriore frammento che può essere imputato a titolo di colpa”, riportato nella citazione che segue parleremo più avanti.

Sintetizzando:

“Quando la condotta dell'agente è volutamente e consapevolmente orientata ad uccidere, ma la morte si verifica non per effetto di quella condotta ma di altra successiva posta in essere dallo stesso agente nella erronea convinzione che la vittima sia deceduta, l'omicidio non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento può essere imputato a titolo di colpa”<sup>6</sup>

*T. Mi sembri un Azzecagarbugli. Se, dopo averlo sprangato in un luogo diverso, Mevio avesse trasportato il corpo di Procopio, ancora vivo, lo avesse messo nel bagagliaio della macchina e gli avesse dato fuoco, cosa sarebbe cambiato? Omicidio o tentato omicidio?*

B. Domanda interessante. Se Mevio avesse trasportato il corpo di Procopio da un luogo più o meno lontano dalla vettura in cui intendeva deporlo, avrebbe dovuto avere un contatto fisico che gli avrebbe assolutamente fatto percepire che il suo rivale era ancora vivo. Se avesse comunque proceduto al deposito nel bagagliaio, all'incendio dell'auto, avrebbe commesso un omicidio volontario. La causa del decesso sarebbe stata voluta, mediante utilizzo dell'incendio dell'autoveicolo. In questo caso non ci sarebbe l'errore di cui abbiamo parlato.

Il concetto è confermato dalla sentenza della Cassazione numero 15774/2016 di cui ti riporto un brano:

La corte territoriale richiamava dapprima gli esiti dell'esame autoptico, secondo i quali la vittima, colpita con pugni e con un corpo contundente, era ancora viva al

---

<sup>5</sup> Art. 56 c.p. Delitto tentato.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

<sup>6</sup> Il concetto è stato acquisito da Balanzone a seguito studio del Diritto penale. La fonte su cui ha studiato è: Breviaria Iuris fondata da G. CIAN e A. TRABUCCHI. Autori FORTI/ SEMINARA “Commentario Breve al Codice Penale – 2020”, pag 328. Editore Wolters Kluwer -CEDAM

momento in cui venne data alle fiamme l'autovettura nel cui bagagliaio era stata riposta, per poi annotare che tali conclusioni erano in contrasto con la confessione dell'imputato, il quale ha sempre dichiarato di aver colpito la vittima con coltellate plurime, dichiarazioni da ritenersi per i giudici di secondo grado non veritiere perché non trovato il coltello e smentite le stesse dall'esame autoptico che non ha rinvenuto segni di accoltellamento. Di qui ha poi tratto la corte di merito la deduzione che la natura delle lesioni cagionate rende incompatibile l'ipotesi che il XXXX, a cagione di esse, abbia creduto morta la vittima, circostanza questa comunque posta in dubbio dallo stesso prevenuto, il quale ha sempre affermato di non poter dire che di essa era certo al momento in cui appiccava il fuoco, di guisa che la conclusione da trarre è che l'imputato agì nella seconda fase, quella dell'incendio, per rendere più arduo il ritrovamento del corpo della vittima, l'accertamento dei fatti e di provocarne la morte se non ancora intervenuta nella prima fase. Valorizza poi la corte territoriale il proprio convincimento valorizzando le circostanze che l'imputato fu a lungo a contatto con il corpo della WWW, trasportata dal posto guida al bagagliaio e qui caricata, e si adoperò per privarla di numerosi monili (vari anelli, collana, orecchini, braccialetto ed orologio), condotte queste che, per il tempo e la natura delle lesioni cagionate, non poterono non rendere palese la vitalità della vittima in quei momenti. Su tali premesse concludeva la corte ribadendo la correttezza della qualificazione giuridica data alla condotta dell'imputato con la contestazione in atti, ribadendo nel contempo la immeritevolezza delle attenuanti generiche chieste dalla difesa.<sup>7</sup>

*T. Allora quale avrebbe dovuto essere il titolo del quotidiano?*

B. Sempre che possa essere considerata valida la mia ricostruzione, il titolo avrebbe dovuto essere scritto in questo modo:

\*\*\*\*\*

HA BRUCIATO VIVO IL SUO AVVERSARIO. E' STATO ASSOLTO DALL'ACCUSA DI OMICIDIO, MA CONDANNATO PER TEN.....

*T. Non mi dire per tentato omicidio. L'omicidio c'è stato. Da quello che mi hai detto in questa e nelle discussioni precedenti dove hai sempre sottolineato che: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica". Qui l'evento si è verificato. Procopio è morto. Allora che tipo di tentato omicidio è? Hai inventato una nuova fattispecie di reato "il tentato omicidio con cadavere"? È vero che per essere innovativi bisogna avere delle idee originali, ma la tua invenzione mi pare troppo originale e soprattutto non condivisibile a nessun livello. Spero di aver capito bene la*

---

<sup>7</sup> Corte di Cassazione Penale Sez. 1 numero 15774/2016. Dal sito Cassazione on line. Il numero della sentenza è anche riportato a pag. 328 del Breviaria Iuris più su citato.

*teoria che sostieni. Se sì, questa ti qualifica solo come un Azzecagarbugli che riceve (e poi rifiuta) i quattro polli di manzoniana memoria.*

B. Mi hai interrotto. Prima di dirti quale a mio avviso dovrebbe essere il titolo, vedo di spiegarmi meglio. Dal punto di vista giuridico quanto avvenuto va considerato costituito di due parti:

- 1) le percosse che hanno tramortito la vittima e la convinzione di Mevio di averlo ucciso.
- 2) La distruzione del cadavere nella convinzione che Procopio fosse già deceduto, mentre l'incendio è stata la vera causa della morte.

Facciamo una scannerizzazione più ampia degli eventi e ipotizziamo che l'azione si fosse fermata alle percosse e fossero intervenute le forze dell'ordine. L'accusa per Mevio sarebbe stata di lesioni personali gravi o gravissime.

Ipotizziamo ancora, come già fatto, che a causa delle percosse Mevio fosse deceduto, e supponiamo che i carabinieri fossero intervenuti prima che l'agente desse fuoco all'auto. L'accusa sarebbe stata di omicidio volontario

Affrontiamo adesso la discussione relativamente alla conseguenza dell'incendio della vettura : la morte.

La Cassazione si è interessata a questa fattispecie fin dal 2003 con sentenza 16976. Cito la massima della decisione:

Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo. [ Nella specie è stata censurata la sentenza di merito la quale aveva ritenuto configurabile l'omicidio volontario in capo a soggetti che, nel dichiarato intento di dare una «lezione» alla vittima della loro aggressione, le avevano provocato lesioni gravi e che, subito dopo, nell'erronea convinzione del già avvenuto e non voluto decesso, allo scopo di occultare il presunto cadavere, ne avevano dato alle fiamme il corpo, così cagionandone la morte ]<sup>8</sup>

Ancora la Cassazione si è interessata ad un caso simile giudicato con sentenza 12466/2007 che ha affermato il principio che viene anche riportato nella sentenza 15774/2016, di cui ti do notizia di parte del testo:

---

<sup>8</sup> Cassazione penale, sentenza 16976/2003. Dal sito Avvocato.it <https://www.avvocato.it/massimario-22985/>

...giudicato con sentenza del 2 maggio 1988, sez. I, imp. Auriemma e quella di cui alla sentenza 16976 del 18.3.2003, sempre sez. I; nella prima delle citate pronunce la suprema corte ha affermato che se taluno, convinto di aver cagionato la morte di una persona con una precedente condotta dolosa, ne occulti il cadavere e la morte si verifichi come conseguenza dell'azione di occultamento, egli risponderà di tentato omicidio e di omicidio colposo in concorso reale tra di loro, mentre nella seconda, nella

quale è stata elaborata la c.d. teoria del "dolo colpito a mezza via dall'errore", la corte di legittimità è pervenuta alle medesime conclusioni sul presupposto, in fatto, di un evento presuntivamente verificatosi e successivamente realizzatosi su tale erroneo presupposto per ulteriori comportamenti ad esso collegati; in altra pronuncia, successiva, la n. 12466 del 2007, ha invece la corte suprema affermato il principio secondo cui, se l'agente è incerto sulla produzione dell'evento letale e le manovre di occultamento sono idonee a cagionare la morte, non ancora sopravvenuta, il decesso che la giurisprudenza di legittimità abbia aderito al principio secondo cui, quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta ad uccidere, ma l'evento non si verifichi per tale condotta ma per altra, successiva, consumata dallo stesso agente nella convinzione che l'evento morte si sia invece già verificato, l'errore in itinere del dolo comporta che l'omicidio non può essere imputato a tale titolo ma di colpa e la condotta precedente, quella per la quale l'agente ebbe ad erroneamente ritenere di aver raggiunto lo scopo voluto della morte della vittima, a titolo di tentato omicidio in concorso reale con l'ipotesi colposa; la premessa per evidenziare che, in ipotesi siffatte, ai fini di una corretta qualificazione dei fatti di causa, è fondamentale ed imprescindibile valutare l'elemento psicologico del reato;

*T. Vedo che stai citando sentenze a iosa, ti sei offeso per i polli manzoniani? Dimmi come scriveresti questo benedetto titolo?*

B. Prima ti segnalo che a mio avviso il tentato omicidio e l'omicidio colposo possono essere considerati "*Concorso materiale di reati*", per cui le pene verranno comminate con il cumulo materiale, secondo il brocardo (*tot crimina tot poenae*). La frazione della condotta colposa viene considerata in addenda con l'azione dolosa. Agli effetti della sanzione penale Mevio non verrà favorito rispetto alla fattispecie criminosa di cui al 575 c.p.

*T. In che cosa consiste il concorso materiale di reati? Ci sono espresse norme che lo regolano od è solo un'elaborazione della dottrina?*

B. Il concorso materiale di reati sta ad indicare che il soggetto agente **con più condotte** ha violato più volte la stessa disposizione o, sempre con più condotte diverse norme penali.

Alla seconda parte della domanda rispondo in senso affermativo. Il codice penale dispone circa le sanzioni da applicare al concorso materiale di reati. Trovi le norme dagli articoli 71 all'80 c.p. Viene affermato il principio del “**tot crimina tot poenae**”, anche se con alcune limitazioni.

*T. Allora questo benedetto titolo!*

B. HA BRUCIATO VIVO IL SUO AVVERSARIO. E' STATO ASSOLTO DALL'ACCUSA DI OMICIDIO VOLONTARIO, MA CONDANNATO PER TENTATO OMICIDIO ED OMICIDIO COLPOSO.

*T. Considerando valida la tua rivisitazione dei fatti, come si spiegano le recriminazioni e le frasi irripetibili dei parenti di Procopio, e le affermazioni di quelli di Mevio?*

B. Purtroppo le sentenze penali sovente sono più criticate di quelle civili. I parenti della vittima si attendevano una condanna all'ergastolo o ad almeno trent'anni. I familiari di Mevio non potevano che dichiarare e sostenere l'innocenza del loro congiunto.

*T. Benissimo. Ma intanto è suonata la mezzanotte. Vedo che abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo prefissi ed abbiamo concluso. Buonanotte.*

B. Altrettanto. Permettimi solo di fare un'osservazione. Se fossi stato lo strillone che all'epoca vendeva i giornali, i miei ricavi sarebbero saliti alle stelle se avessi potuto utilizzare ed urlare il titolo nella forma da te reperita in cantina.